

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

(Provincia di Vicenza)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)**

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento*
- Articolo 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo*
- Articolo 3 - Soggetti passivi*
- Articolo 4 - Soggetto attivo*
- Articolo 5 - Oggetto della TARI*
- Articolo 6 - Gestione rifiuti urbani*
- Articolo 7 - Modalità gestione del servizio*
- Articolo 8 - Esclusioni*
- Articolo 9 - Superfici per l'applicazione della TARI*
- Articolo 10 - Aree tassabili*
- Articolo 11 - Locali ed aree non utilizzati*
- Articolo 12 - Inizio e cessazione della TARI*

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- Articolo 13 - Metodi di applicazione*
- Articolo 14 - Determinazione delle tariffe*
- Articolo 15 - Approvazione delle tariffe*
- Articolo 16 - Classi di contribuenza*
- Articolo 17 - Particolari applicazioni della tariffa*
- Articolo 18 - Tariffa giornaliera*
- Articolo 19 - Occupanti le utenze domestiche*

CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Articolo 20 - Riduzioni tariffarie*
- Articolo 21 - Riduzioni servizio limitato*
- Articolo 22 - Applicabilità*

CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Articolo 23 - Obbligo di dichiarazione*
- Articolo 24 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (Denunce)*
- Articolo 25 - Funzionario responsabile*
- Articolo 26 - Accertamenti*
- Articolo 27 - Sanzioni*
- Articolo 28 - Riscossione*
- Articolo 29 - Rimborsi*
- Articolo 30 - Interessi*
- Articolo 31 - Somme di modesto ammontare*
- Articolo 32 - Contenzioso*
- Articolo 33 - Tributo provinciale*

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

- Articolo 34 - Entrata in vigore e applicazione del regolamento*
- Articolo 35 - Disposizioni per l'anno 2014*

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Montecchio Precalcino dell'Imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
- 3) Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Montecchio Precalcino, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 4) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2. - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI

- 1) Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ARTICOLO 4. - SOGGETTO ATTIVO.

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
- 2) In caso di variazioni territoriali del comune, anche se dipendenti dall'iscrizione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito di cui il territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 5 - OGGETTO DELLA TARI

- 1) La TARI costituisce il tributo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 2) Le attività relative alla TARI sono le seguenti :
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
- 3) L'introduzione della TARI applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

ARTICOLO 6 - GESTIONE RIFIUTI URBANI

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- 6) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 2 del vigente Regolamento per il servizio della raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
- 7) Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ARTICOLO 7 - MODALITA' GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante Società partecipata.
- 2) Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale da Società partecipata mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Alcuni servizi (gestione ecocentro, servizi di pulizia strade, ecc.) sono svolti in economia dal Comune.

ARTICOLO 8 - ESCLUSIONI

- 1) Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità.
 - c. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, docce, uffici, biglietterie, gradinate del pubblico e simili;
 - e. fabbricati inagibili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g. soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - h. le superfici di balconi e terrazzi.
 - i. i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
 - j. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonchè i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - k. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - l. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.
- 2) Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonchè rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenute proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 9 - SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

- 1) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 2) Nei casi in cui il Comune non sia in possesso di tale dato e ai fini dell'attività di accertamento, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

ARTICOLO 10 - AREE TASSABILI

- 1) La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima. Per le aree esterne fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.
- 2) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
- 3) Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale, ecc.);
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

- tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

ARTICOLO 11 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

- 1) La TARI è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l'uso.
- 2) I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e di almeno un allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica.
- 3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e di almeno un allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ARTICOLO 12 - INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI

- 1) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
- 2) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 3) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione del tributo producono effetti dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.
- 5) In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

CAPO II

DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 13 - METODI DI APPLICAZIONE

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione prima del termine di approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
- 4) In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
2. Con l'entrata in vigore del sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, e reso lo stesso operativo, la parte fissa e la parte variabile della tariffa si determinano nel seguente modo:
 - a. le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti nel nucleo familiare o conviventi.
 - b. le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.

In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.

- c. La parte fissa è commisurata per le utenze domestiche e non domestiche ai costi fissi ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- d. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
- e. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
- f. La parte variabile è commisurata per le utenze domestiche e non domestiche ai costi variabili ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- g. La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata in litri tramite il conteggio a consuntivo del numero degli svuotamenti (considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento) dei contenitori del rifiuto secco non riciclabile per tutte le utenze. Per determinate categorie di utenze non domestiche anche dei contenitori per la raccolta del rifiuto umido. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica inserito nei contenitori assegnati al singolo utente. Per le utenze domestiche è previsto l'addebito di un numero di svuotamenti minimi in funzione dei componenti il nucleo familiare.
- h. Il costo unitario di parte variabile viene calcolato dividendo la parte variabile complessiva per il numero di litri complessivo.
- i. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - in caso di perdita o danno ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico

sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente a quello della perdita del dato.

3. Qualora un contribuente risulti avere una produzione di rifiuti notevolmente inferiore alla media, il soggetto gestore del servizio può rivolgere allo stesso richiesta di chiarimenti in merito, da produrre mediante dichiarazione scritta.

ARTICOLO 15 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 16 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

Le tariffe applicate, in attuazione dei citati criteri di commisurazione, sono determinate in base alle seguenti classificazioni delle categorie di utenze domestiche e non domestiche, predisposte per Comuni con popolazione oltre a 5000 abitanti, ai sensi dell'art. 156 del TUEL:

CLASSE	DESCRIZIONE
Ud 01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente
Ud 02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti
Ud 03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti
Ud 04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti
Ud 05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti
Ud 06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti

CLASSE	DESCRIZIONE
und01	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	02. Cinematografi e teatri
und03	03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

und04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	05. Stabilimenti balneari
und06	06. Esposizioni, autosaloni
und07	07. Alberghi con ristorante
und08	08. Alberghi senza ristorante
und09	09. Case di cura e riposo
und10	10. Ospedali
und11	11. Uffici, agenzie, studi professionali
und12	12. Banche ed istituti di credito
und13	13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	15. Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
und16	16. Banchi di mercato beni durevoli
und17	17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	20. Attività industriali con capannoni di produzione
und21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici
und22	22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	23. Mense, birrerie, amburgherie
und24	24. Bar, caffè, pasticceria
und25	25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
und26	26. Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
und28	28. Ipermercati di generi misti

und29	29. Banchi di mercato generi alimentari
und30	30. Discoteche, night club

ARTICOLO 17 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

- 1) Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
- 2) Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
- 3) Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
- 4) Ai sensi dell'art. 1 comma 655 della legge n. 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo complessivo che deve essere coperto con la TARI.

ARTICOLO 18 - TARIFFA GIORNALIERA

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50 %.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ARTICOLO 19 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, al primo gennaio di ogni anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ricorre l'obbligo di denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile. Alle utenze che non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 1, fatte salve le verifiche di ufficio.
- 4) Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
- 5) Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento.
- 6) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e in tutti gli altri casi di unità abitative tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, il numero dei componenti è fissato in 1 occupante.

CAPO III

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1) La TARI è ridotta nella quota fissa per:
 - a. immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione superficie del 20%;
 - b. abitazioni con unico occupante: riduzione superficie del 30%.
- 2) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 21 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ARTICOLO 22 - APPLICABILITA'

- 1) Le riduzioni di cui agli articoli 20 e 21 saranno concesse sulla base di elementi in possesso del Comune e dati contenuti nella dichiarazione di parte, con riferimento alla data del 1° gennaio di ciascun anno solare.
- 2) In caso di situazioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, qualora non sia possibile per il Comune acquisire i dati d'ufficio dalle risultanze anagrafiche, il contribuente è

tenuto a denunciare le variazioni entro il primo gennaio dell'anno successivo all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.

- 3) Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.

CAPO IV

DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 23 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- 1) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
- 2) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza,
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazione o riduzioni,
 - c) il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni,
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo,
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 24 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1) La presentazione della dichiarazione di inizio/cessazione di occupazione dei locali, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, avviene contestualmente al ritiro/restituzione del bidoncino, assegnato in comodato d'uso gratuito per la misurazione puntuale degli svuotamenti.
- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3) La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia,
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza,
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree,
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree,
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o è intervenuta la variazione o cessazione,
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- 4) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale),
 - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale),
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
- 5) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 7) Il Comune, mediante gli uffici preposti, al fine di aggiornare la banca dati TARI e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.

ARTICOLO 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 26 – ACCERTAMENTI

1) Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998;

2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3) L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

4) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 27 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 28 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Al contribuente che non versi o che versi parzialmente alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 27, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ARTICOLO 29 - RIMBORSI

Nei casi di errori e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato l'Ufficio tributi del Comune dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso non oltre 180 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 30 – INTERESSI

1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 31 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.

ARTICOLO 32 - CONTENZIOSO

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ARTICOLO 33 - TRIBUTO PROVINCIALE

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ARTICOLO 34 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali,
 - b) il regolamento comunale per il servizio della raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili,
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
- 4) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 5) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 35 – DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

Per l'anno 2014 la parte fissa del tributo dovrà essere pagata in n. 2 rate scadenti nei mesi di settembre e novembre 2014. La parte variabile sarà pagata a conguaglio in un'unica rata entro il mese di marzo 2015.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.